

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO INVESTIMENTI RIENTRANTI NELL’AMBITO DELL’AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI CIMITERIALI AD ASTEM S.P.A. DA PARTE DEL COMUNE DI LODI

CIG: B59418EE30

**ALLEGATO D
CONTRATTO
TRA**

Astem Lodi, con sede legale in Viale Dante Alighieri, 2 – 26900 Lodi (LO), Codice Fiscale: IT 00791500150 e Partita IVA: IT 11854080154, rappresentata nel presente atto da _____, nato/a a _____ il ___/___/19___, nella sua qualità di _____, abilitato/a ad impregnare l’ente stesso (di seguito per brevità “Committente” o “Ente”)

E

[inserire i dati dell’aggiudicatario] (di seguito, per brevità, anche solo “Appaltatore”);

Premesso che

1. In esecuzione della delibera del C.d.A. n. ___ del ___/___/2025, la Committente ha espletato una gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione degli interventi previsti nel piano investimenti rientranti nell’ambito dell’affidamento in house dei servizi cIMITERIALI ad Astem Lodi da parte del COMUNE DI LODI ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data ___/___/2025, avvalendosi della piattaforma informatica messa a disposizione dalla società L&G Solution S.r.l.;
2. L’Appaltatore è risultato aggiudicatario della presente procedura, CIG _____, e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare i servizi richiesti ed eseguire le prestazioni alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
3. L’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
4. Il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

ART. 1.

Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:
 - Allegato B - Capitolato Speciale d’Appalto;
 - Offerta tecnica;
 - Allegato 5 - Offerta economica;
 - Cauzione definitiva;
 - A1 inquadramento localizzazione cimiteri cittadini;
 - A2 zonizzazione acustica;
 - A3 pgt Cimitero Maggiore;
 - A4 pgt Riolo;
 - A5 pgt S. Bernardo;
 - A6 inquadramento cimitero Maggiore;
 - A6.1 SCHEDA CIMITERO MAGGIORE;
 - A7 inquadramento Riolo;
 - A7.1 SCHEDA CIMITERO RIOLO;
 - A8 inquadramento cimitero S. Bernardo;
 - A9 planimetria Cimitero Maggiore;
 - A9.1 planimetria interrata cimitero Maggiore;
 - A10 planimetria cimitero Riolo;
 - A10.1 dettaglio forno crematorio esistente;
 - A11 planimetria S. Bernardo;

- A12.1 CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE - PFTE;
- A12.2 CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA;
- A12.3 CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE - DIREZIONE LAVORI.

ART. 2. Offerta tecnica ed offerta economica

1. L'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 3. Garanzie – cauzioni – I.V.A.

1. L'Appaltatore ha prestato le seguenti garanzie e polizze:
 - **Polizza di responsabilità civile professionale** costituita mediante polizza fideiussoria n. _____ emessa in data ___/___/2025 da _____ a copertura della Responsabilità Civile Professionale (“RC Prof”) verso Terzi per danni occorsi alla S.A. e/o a Terzi in genere in conseguenza a fatti, errori, ritardi ed omissioni, verificatisi in relazione alle attività e alle obbligazioni oggetto del presente appalto, con massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo. La polizza dovrà inoltre estendersi alla Responsabilità civile verso terzi (“RCT”), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi e - solo se pertinente in base alla tipologia di soggetto Appaltatore - alla Responsabilità civile prestatori d'Opera (“RCO”) per infortuni e malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente appalto. La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.
 - **Per la sola fase di progettazione esecutiva** polizza assicurativa (c.d. RC del Progettista ex. Schema tipo 2.2. di cui al D.M. 193/2022) costituita mediante polizza fideiussoria n. _____ emessa in data ___/___/2025 da _____ a copertura dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione della progettazione esecutiva che abbiano determinato maggiori costi a carico della Committente o per un importo pari al 10% dell'Opera da progettare, valida sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.
 2. L'Appaltatore si impegna inoltre a presentare copia della quietanza o appendice di proroga alla Società prima della scadenza di ogni periodo assicurativo. L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche alla S.A. di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose e dovrà tenere aggiornato la S.A. di ogni sviluppo in merito. Resta inteso che eventuali franchigie contrattuali previste nelle polizze resteranno a totale carico dell'Appaltatore. Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali).
 - **Garanzia definitiva** costituita mediante polizza fideiussoria n. _____ emessa in data ___/___/2025 da _____ e rilasciata in favore della Committente nella misura e nei modi di cui all'articolo 117, comma 2, del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto Applicativo e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze. La S.A. ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. La S.A. ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattualmente dedotti, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la S.A. si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento a tale obbligo, la S.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.
 3. L'imposta sul valore aggiunto sarà a totale carico della Committente.
 4. La garanzia definitiva sarà svincolata a 24 mesi dalla data di consegna delle varie progettazioni.
- ART. 4. Luoghi di esecuzione dell'appalto**
1. I luoghi di esecuzione dei servizi sono individuati negli allegati A1 e da A6 a A11 elencati all'art. 1 del presente contratto.

ART. 5. Importo e oggetto

1. L'importo del presente contratto è fissato in complessivi € _____, _____ (_____/_____), oltre IVA.
2. Costituiscono oggetto del presente contratto d'appalto, da svolgersi con propria organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio, le operazioni descritte negli artt. 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto offerto in offerta tecnica ed economica, da eseguirsi con propri mezzi, personale e adeguata organizzazione tecnico - amministrativa di cui l'appaltatore è interamente responsabile.
3. Le Prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e offerte in sede di gara; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione dei servizi, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

ART. 6. Durata del contratto

1. La durata complessiva è definita secondo le modalità sottoelencate:
 - Durata progettazione PFTE 150 gg solari
 - Durata progettazione esecutiva 270 gg solari
 - Durata DL - sarà definita nell'ambito della progettazione esecutiva in relazione alla durata dei lavori.
 - Tempi di emissione dei certificati di regolare esecuzione – 30 gg dalla fine lavori di ciascuna opera

a partire dalla data di comunicazione di inizio fase di progettazione da parte della stazione appaltante e nel caso della direzione lavori dalla data di consegna lavori.

ART. 7. Oneri a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le Prestazioni con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente contratto, nonché dagli atti di gara.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi allo svolgimento delle Prestazioni oggetto del presente contratto.
3. L'Appaltatore dovrà comunicare alla stipula del contratto il nominativo del proprio referente unico nei rapporti con la Committente.

ART. 8. Formazione del personale

1. Il personale deputato all'esecuzione dei servizi in oggetto, sia dipendente dell'appaltatore sia di eventuali subappaltatori, deve essere adeguatamente formato tanto sotto il profilo tecnico-operativo quanto sotto quello della sicurezza e salute di cui al D.lgs. 81/2008.
2. Per tutto il periodo di validità ed efficacia del Contratto, l'Appaltatore si impegna a mantenere il team di professionisti dedicato alla gestione del rapporto con Astem Lodi.

ART. 9. Direzione dell'Esecuzione del Contratto

1. La Direzione dell'Esecuzione del Contratto è assegnata a _____ di Astem Lodi.

ART. 10. Subappalto

1. L'Appaltatore dei servizi può avvalersi del subappalto esclusivamente nei limiti e nel rispetto dell'art. 119, del D.lgs. 36/2023 purché abbia dichiarato tale volontà in sede di offerta; in caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare dovranno essere svolte integralmente dall'affidatario. In ragione delle specifiche caratteristiche del presente appalto, non possono costituire oggetto di subappalto le prestazioni principali di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza (salvo che per l'esecuzione di rilievi e misurazioni, picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, restituzione grafica degli elaborati, nonché per le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura) ed in particolare le competenze specifiche di cui ai punti 4-5-6-7 di cui al comma 6.1.B del disciplinare di gara .
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.
3. L'Appaltatore che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto deve richiedere appropriata autorizzazione all'Ente, corredata dal contratto di subappalto. L'Ente,

verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo al subappaltatore, provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

4. Nel caso di ricorso al subappalto, l'Ente provvederà nei casi previsti dall'art. 119 co. 11 del D.lgs. 36/2023 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
5. Potranno partecipare allo svolgimento dei servizi solo collaboratori che sono dipendenti regolarmente assunti dall'Appaltatore, soci, o soggetti facenti formalmente parte dell'eventuale raggruppamento temporaneo costituito. Sono vietate altre forme di partecipazione. Non è ammesso il ricorso al subappalto fatta eccezione per le attività indicate all'art. 119 del Codice.
6. Laddove l'Ente non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell'art. 119, comma 11, D.lgs. 36/2023 è fatto obbligo all'esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 11.

Avvalimento

1. Nel caso in cui l'Appaltatore, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell'art. 104 comma 1 D.lgs. 36/2023, delle capacità di altri soggetti, limitatamente alle prestazioni per i quali ne è ammesso il ricorso, la Committente, in ragione di quanto previsto al comma 6 del predetto articolo, eseguirà verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte del soggetto ausiliario e, in sede di esecuzione, l'Ente verificherà l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.
2. Qualora l'operatore economico partecipante alla presente procedura di gara stipuli un contratto di avvalimento con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i servizi costituenti l'oggetto del contratto di avvalimento sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
3. Ai sensi dell'art. 104, comma 11, del Codice le seguenti prestazioni devono essere eseguite direttamente dall'operatore economico aggiudicatario: le competenze specifiche di cui ai punti 4-5-6-7 di cui al comma 6.1.B del disciplinare di gara.

ART. 12

Varianti in corso d'opera

1. Al verificarsi di eventuali sopravvenute esigenze tali da determinare varianti in corso d'opera dei progetti esecutivi approvati, l'operatore economico nell'espletamento del servizio di direzione lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14, assicurando la massima disponibilità a produrre tutta la documentazione necessaria all'approvazione della variante. La variante proposta dovrà essere perfezionata in tutti i suoi atti e documenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione a procedere da parte del RUP.
2. I corrispettivi per la redazione delle varianti in corso d'opera verranno valutati dalla SA utilizzando le tariffe professionali ai sensi dell'allegato I.13 del Codice contenente l'attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.
3. La redazione della variante in corso d'opera si configura come modifica contrattuale nei limiti delle disposizioni di cui all'art. 120 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.
4. Resta ferma l'applicazione dell'art. 120 comma 9 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tale circostanza la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 13

Modifiche al contratto

1. Sono ammesse modifiche contrattuali esclusivamente nel rispetto dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

2. Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, vi sia la necessità di redigere una perizia di variante/modifica ai lavori, l'Appaltatore è tenuto a dare corso alla redazione di tutti gli elaborati necessari al fine di consentire la validazione del progetto di variante. L'onorario in tal caso verrà calcolato nel rispetto del DM 17/06/2016 sulla base dell'importo lavori di variante, e ad esso andrà applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara. Qualora l'importo lavori della variante fosse contenuto entro il 5% dell'importo lavori di contratto, non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo all'Appaltatore, ma si riterrà compreso nel presente appalto, senza che l'Appaltatore maturi il diritto a rimborsi o indennizzi.

ART. 14. Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo determinato come stabilito all'art. 3 del presente contratto s'intende comprensivo di tutte le spese, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA.
2. Previa verifica da parte del RUP del servizio reso, l'Ente verificherà anche il rispetto della regolarità contributiva e, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate:
3. Il pagamento delle prestazioni avverrà, per la progettazione, a termine di ogni fase ed a seguito di verifica da parte del RUP, per la DL in proporzione allo stato di avanzamento lavori.
4. L'anticipazione potrà essere richiesta sull'importo del singolo contratto applicativo, nella misura massima del 20% ai sensi dell'art. 125 del Codice, e potrà essere richiesta entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione disposta mediante specifico ordine di attivazione, oppure dall'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.
5. Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate.
6. Ai fini del pagamento, l'Ente effettuerà le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
7. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dallo SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato dall'Appaltatore. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.
8. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare all'Ente ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni.
9. L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 15 Obblighi dell'Appaltatore in relazione alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

1. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. L'Appaltatore e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.
3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
4. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:
 - a) i riferimenti specifici dell'Appaltatore (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
 - b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);

- c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Appaltatore saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.
5. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.
 6. Il codice identificativo gara (CIG) deve essere inserito obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

ART. 16.

Cessione del credito

Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e dell'allegato II.14 al D.lgs. 36/2023.

ART. 17.

Penali

1. L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate.
2. Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai tempi del contratto sia sull'intera durata del servizio che sulla durata delle singole fasi di cui sopra e delle consegne intermedie ivi compresa la consegna del Piano di lavoro, non imputabile all'Ente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicabile una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo contrattuale, ai sensi dell'art. 126 del Codice dei Contratti.
3. Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore del contratto: ove le penali raggiungano tale ammontare potrà trovare applicazione la risoluzione del contratto stesso.
4. Nel caso in cui siano richiesti da parte del RUP adeguamenti progettuali a seguito di rapporti di verifica intermedia o della verifica progettuale sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità delle modifiche, ma non potrà mai superare 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Decorso tale termine, senza che siano stati presentati gli adeguamenti progettuali richiesti dal RUP, sarà applicata una penale giornaliera pari al 1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale della prestazione. Ferma restando l'applicazione della suddetta penale giornaliera, persistendo l'inadempimento da parte dell'esecutore, si procederà ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.
5. L'Appaltatore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.
6. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti.
7. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Progettista e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.
8. L'Ente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Appaltatore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Appaltatore, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Appaltatore, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Appaltatore di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.
11. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa dei ritardi.

ART. 18.**Clausola Risolutiva espressa**

1. La Committente può chiedere la risoluzione del contratto prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 122 del D. lgs. 36/2023.
2. Il contratto dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dell'Ente all'operatore, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:
 - a) quando l'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive l'esecuzione dei servizi proposti dall'Ente Contraente;
 - b) per ritardo nell'avvio dei servizi o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di comunicazione di avvio dei servizi o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto attuativo;
 - c) quando venga accertato il mancato rispetto delle norme sul subappalto;
 - d) in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo, salvo quanto prescritto dall'art. 124 del Codice dei Contratti;
 - e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente accordo;
 - f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Appaltatore;
 - g) nel caso in cui l'Ente Contraente accerti tre gravi inadempimenti contrattuali tra quelli individuati nel presente Capitolato;
 - h) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei servizi appaltati in attuazione del contratto tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine dell'Ente Committente;
 - i) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, all'Ente Committente;
 - j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative;
 - k) per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione del contratto della cauzione definitiva;
 - l) qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% in due distinti contratti attuativi;
 - m) qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale del contratto medesimo;
 - n) in caso di intervenuta risoluzione di un contratto attuativo per una delle ipotesi di cui all'art. 11 dello stesso;
 - o) nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - p) per perdita dei requisiti generali di cui agli art. 94 e 95, D.lgs. 36/2023.
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, resta a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare le prestazioni affidate in forza del contratto ed in corso di esecuzione.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 124 del D.lgs. 36/2023, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione progressivamente gli aggiudicatari che seguono in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.
6. Restano inoltre salve le disposizioni di cui agli artt. 331 e 340 del Codice penale.

ART. 19.**Disciplina antimafia**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine sono stati assolti gli adempimenti di cui al comma 2.

2. Prima della stipula del contratto è stata richiesta la pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

ART. 20. Osservanza di leggi e regolamenti. Codice etico

1. Oltre alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme di legge regolamentari e capitolati valevoli per gli appalti dello Stato.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.lgs. n°36/2023, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119.
4. Il presente rapporto contrattuale è improntato al rispetto delle norme giuridiche, nonché alla regola generale della buona fede ed ai suoi corollari costituiti dai principi di integrità, trasparenza, legalità, prudenza, lealtà, correttezza e probità. Nell'ambito di detto rapporto contrattuale, la controparte contrattuale della Committente dichiara di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico adottato dalla stessa ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 - disponibile al link <https://www.astemlodi.it/wp-content/uploads/2024/12/C-Codice-etico-9.2023-definitivo-approvato-20240108.pdf> e costituente parte integrante del presente contratto, quale specificazione dei principi sopra richiamati - e si impegna, in relazione all'esecuzione del presente rapporto contrattuale, a rispettare scrupolosamente i principi etici di comportamento e le regole di condotta contenute nel "Codice" riconoscendo le responsabilità connesse alla violazione di tali regole.
5. La violazione di quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., darà alla Committente la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale, fermo restando la facoltà di Astem Lodi di agire altresì per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 21. Spese ed obblighi a carico dell'OE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, compresi quelli tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione ed eventuale registrazione del contratto, nonché dell'assolvimento dell'imposta di bollo nella misura e con le modalità di cui all'art.18, c. 10 e all'Allegato I.4 del Codice dei Contratti.
2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
3. S'intendono, altresì, a carico dell'Appaltatore le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, finalizzati all'espletamento della presente prestazione.

ART. 22. Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali
2. il titolare del trattamento è Astem Lodi;
3. il responsabile della protezione dei dati è Astem Lodi;
4. i dati personali sono raccolti al fine di ottemperare alle disposizioni cogenti in materia di appalti pubblici.

ART. 23.**Foro competente – rinvio**

1. Fatta salva l'applicazione della procedura di accordo bonario prevista dall'art. 210 del D.lgs. n. 36/2023, per tutte le controversie tra Astem Lodi o committente e l'affidatario derivanti dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Lodi. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 213 del D.lgs. n. 36/2023.

Le parti

Astem Lodi

L'Appaltatore